FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE
relativa al
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 64/2018
promosso nei confronti dei tesserati
Alberto Adorni (tessera FIG n. 35114) e Giovanni Garbi (tessera FIG n.16708)

• Il procedimento in oggetto nasce dal "rapporto informativo" del Segretario del Golf Club Bologna e Giudice Arbitro, Alessandro Pau, per l'illecito commesso dai tesserati Alberto Adorni e Giovanni Garbi in occasione della gara "Louisiana degli auguri Agis" disputatasi presso il Golf Club Bologna il 29 novembre 2018.

• Il rapporto informativo riferisce quanto segue:

"... Mi trovavo alla buca 9 in prossimità del green (sul terrazzo rialzato che costeggia il green) dove il Sig.Garbi e il Sig. Adorni giocavano la loro ultima buca. I Sig.ri sono arrivati, con due colpi, prima del bunker di destra che protegge il green; il Sig. Garbi si è avvicinato alla palla e dopo essersi guardato intorno (verificando di non essere visto) l'ha spostata con il suo ferro di gioco di un paio di metri senza marcarla. In questo modo la palla risultava più vicina alla buca e soprattutto il bunker non interferiva più con il successivo colpo.
Vedendo tale comportamento sono intervenuto immediatamente dalla mia posizione chiedendo al Sig. Garbi cosa stesse facendo, il motivo di tale gesto e anche per evitare che giocassero da una posizione "sbagliata". Il Garbi, alquanto imbarazzato, cercava di riposizionare la pallina (in maniera molto approssimativa) giustificandosi che nella posizione originaria c'erano tante foglie e il terreno era fangoso (naturalmente non è vero niente di tutto ciò).
La coppia conclude la buca in 5 colpi. Il Sig. Adorni al temine della buca mi ha chiesto delucidazioni sull'accaduto anche se lo stesso era conscio di quanto accaduto in quanto aveva visto la posizione della palla del Garbi prima di andare a raccogliere la Sua.
Dopo questo episodio mi sono spostato in un'altra buca e solo al termine della gara mi sono recato in Segreteria per concludere le formalità inerenti alla classifica e alla premiazione.
Prima di assegnare i premi ho verificato lo score della coppia Adorni e Garbi, i quali lo hanno consegnato senza imputarsi alcuna penalità per il fatto sopra esposto.
Ho avvisato entrambi che il loro risultato era inferiore a quanto realmente conseguito e che li avrei squalificati per la regola 6-6 d.".

• I tesserati Alberto Adorni e Giovanni Garbi non hanno inteso definire il presente procedimento mediante decreto sanzionatorio, secondo la possibilità a loro rappresentata nel provvedimento ex art 42 del Regolamento di Giustizia.

• Nel corso dell'istruttoria sono state raccolte le dichiarazioni degli indagati nonché le testimonianze del signor Pierpaolo Tomasi (tessera FIG n. 28190) e del Giudice Arbitro Alessandro Pau, e dalle relative risultanze è emerso che

- alla buca 9 del percorso del Golf Club Bologna il signor Giovanni Garbi si è avvicinato alla sua palla che si trovava dietro il bunker posto sulla destra del percorso poco prima del green e, senza marcarla, l'ha spostata con un ferro di un paio di metri verso il corridoio di ingresso al green stesso: la circostanza è stata riferita in modo circostanziato ed inequivoco dal Giudice Arbitro Alessandro Pau, la cui dichiarazione - anche per la carica da lui rivestita - è assistita da particolare fede privilegiata;
- il Giudice Arbitro si trovava sulla panchina del terrazzo antistante al green e, dunque, in posizione così prossima al punto in cui si è verificata l'infrazione (come facilmente appurabile visionando lo stato dei luoghi) da rendere del tutto inverosimile il dubbio, sollevato dalla difesa dei signori Adorni e Garbi, che l'esatta percezione dell'evento da parte sua potesse essere stata ostacolata dalla minore visibilità propria dell'ora tarda ("*era già pomeriggio inoltrato*");
- a seguito dell'intervento con cui il Giudice Arbitro ha immediatamente contestato al tesserato Garbi l'infrazione, quest'ultimo ha riposizionato la palla nel punto originario, anche se in modo approssimativo, posto che - come si è detto - lo spostamento della palla era avvenuto senza alcuna sua marcatura;
- l'errata registrazione del punteggio riportato alla buca 9, derivante dall'omesso conteggio dei colpi di penalità per l'infrazione di cui si è appena detto, è circostanza incontestata.

• Quanto precede consente di ritenere dimostrata la commissione di due illeciti: il primo, consistente nella modificazione (o nel tentativo di modificazione) della posizione della palla in gioco in violazione delle regole; il secondo, nella sottoscrizione e nella consegna di uno score con un risultato inferiore a quello reale ed effettivo.

• Da un punto di vista soggettivo, l'infrazione riguardante lo spostamento della palla ha senz'altro una connotazione dolosa: le circostanze e le modalità con cui il tesserato Garbi ha commesso l'infrazione ne dimostrano la volontarietà, chiaro essendo come lo spostamento della palla fosse preordinato a rendere più agevole il successivo colpo al green, mediante l'eliminazione dalla sua traiettoria dell'interferenza rappresentata dall'ostacolo costituito dal bunker posto proprio a difesa del green stesso.

Tutto ciò, secondo quanto dettagliatamente riferito dal Giudice Arbitro, la cui credibilità e correttezza regge al tentativo della difesa dei tesserati Adorni e Garbi di screditarne la condotta e di metterne in dubbio la testimonianza.

Nella memoria 26.3.2019, infatti, si insinua che la deposizione del Giudice Arbitro, per la precisione e

la lucidità delle relative dichiarazioni, potrebbe essere indicativa di una sindrome ipertimesica da valutarsi per gli effetti negativi sulle capacità cognitive del testimone; si assume che il tenore della deposizione evidenzierebbe "*l'astio, la mancanza di serenità, di umiltà e di oggettività da parte del Giudice Arbitro*"; si soggiunge, addirittura, che quest'ultimo, nel dichiarare di avere invitato il tesserato Garbi a riposizionare la palla senza avvisarlo della penalità che importava l'infrazione da lui commessa, avrebbe confessato "*il tranello sapientemente costruito a danno dei giocatori*".

La gravità delle asserzioni di cui si tratta, per la loro avventatezza, inconsistenza ed infondatezza, merita di essere stigmatizzata, essendo del tutto evidente:

i) che, diversamente da quanto assiomaticamente sostenuto dalla difesa dei signori Adorni e Garbi, la precisione di una testimonianza non è indice univoco di una sindrome ipertimesica (di per sè, in ogni caso, inidonea ad inficiare la credibilità della dichiarazione resa dal teste, anche alla luce delle teorie dello psicologo e psicoanalista Cesare Musatti, evocato dalla difesa dei tesserati, che meglio possono approfondirsi leggendo il suo saggio "Elementi della psicologia della testimonianza");

ii) che il Giudice Arbitro Alessandro Pau non aveva alcun motivo di "astio" nei confronti dei giocatori, né ve ne era motivo, mentre - comunque - la relativa affermazione è rimasta meramente sospesa allo stato labiale;

iii) che egli ha svolto le sue funzioni in modo assolutamente corretto e nell'interesse del regolare svolgimento della gara, anche segnalando nel "rapporto informativo" (come suo dovere) delle circostanze di fatto rilevanti ai fini disciplinari;

iv) che nell'avere rilevato l'infrazione commessa dal Garbi e nell'invitarlo a riposizionare la palla dolosamente mossa in violazione delle regole (secondo la regola 18-2.a al momento vigente, se un giocatore muove la palla intenzionalmente, la palla deve essere ripiazzata ed il giocatore incorre in un colpo di penalità) il Giudice Arbitro ha evitato al Garbi di giocare da un punto sbagliato e di incorrere in una sanzione ben più grave, posto che - diversamente - giocando da un posto sbagliato (cfr. la vigente Regola 20.7.c.) il giocatore sarebbe non solo incorso nella più grave sanzione di due colpi di penalità ma avrebbe pure potuto subire la sanzione della squalifica, valutandosi come "vantaggio significativo" quello da lui ottenuto con l'eliminazione dell'interferenza del bunker.

Dovendosi inoltre presumere la perfetta conoscenza delle Regole da parte di ogni giocatore di golf (a maggior ragione ove abbia l'esperienza dei tesserati Adorni e Garbi il cui hcp esatto, all'epoca dei fatti, era rispettivamente 5,4 e 17), nessun appunto può - infine - essere rivolto al Giudice Arbitro per non avere fatto presente al team la sanzione prevista dalle Regole per lo spostamento intenzionale della palla; mentre del tutto fuor d'opera è la prospettazione di una mancanza di sensibilità del Giudice Arbitro verso un giocatore di 81 anni, posto che la "stanchezza" di quest'ultimo non può affatto giustificare la commissione di alcuna infrazione dolosa e tanto meno di quella vagliata nel presente procedimento.

• Sempre da un punto di vista soggettivo, si può invece pervenire a conclusione diversa riguardo al

secondo dei due illeciti.

Risulta, infatti, che dopo avere riposizionato la palla nel suo punto originario il team Adorni/Garbi ha chiuso l'ultima buca sotto gli occhi del Giudice Arbitro; che "*i punteggi sullo score sono stati tutti registrati da Garbi*" (cfr. dichiarazione Adorni); che "*dopo avere chiuso la buca, il Giudice Arbitro ha detto a Garbi di raggiungerlo in Segreteria per la consegna dello score*" (cfr. dichiarazione Adorni); che "*dopo aver terminato la buca il giocatore Adorni mi ha raggiunto per chiedermi cosa fosse accaduto ed io gli ho spiegato esattamente quanto ho ora riferito*" (così la dichiarazione resa il 22 marzo 2019 dal Giudice Arbitro).

Le circostanze qui riportate, per la loro stretta successione temporale, inducono a ritenere che la mancata registrazione nello score della penalità riportata per l'infrazione in esame non sia stata intenzionale (cosa che, diversamente ed in modo inevitabile, finirebbe per qualificare la condotta dei tesserati Adorni e Garbi anche in termini di spregiudicatezza) ma meramente colposa, apparendo credibile che il tesserato Garbi, "*dopo avere ricevuto l'indicazione del Giudice di riposizionare la palla nel suo punto originario*" ed essersi "*uniformato a tale indicazione*", abbia (sia pur erroneamente) ritenuto di non avere commesso alcuna infrazione (come da lui stesso dichiarato).

• In ordine alle conseguenze degli illeciti accertati, fermo il principio per cui la responsabilità di un giocatore si estende al suo partner, si deve considerare:

a) che in ipotesi di dolosa modifica della posizione della palla in gioco in violazione delle regole, il Regolamento di Giustizia prevede la sanzione della squalifica temporanea (e cioè la perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG) per un periodo da nove mesi a tre anni (art. 17.1 lettera e).

Uguale sanzione è prevista per il caso di tentativo (art. 10.1);

b) che per l'illecito colposo qui accertato, in relazione alla sua gravità, è applicabile la sanzione della squalifica temporanea, che ai sensi dell'art. 14 del regolamento di Giustizia può comminarsi per un periodo da trenta giorni a tre anni.

• I signori Adorni e Garbi risultano avere precedenti disciplinari.

Più esattamente, il tesserato Alberto Adorni ha riportato la squalifica di quattro mesi per alterazione dello score in esito al procedimento n. 6/2003 poi proseguito a seguito di impugnazione della Procura e rubricato al n. 43/2003; uguale sanzione è stata comminata al signor Giovanni Garbi che nella gara a cui si riferisce il predetto procedimento disciplinare giocava assieme all'Adorni.

Il tesserato Adorni risulta inoltre avere riportato la squalifica di nove mesi, per alterazione dello score, in esito al procedimento n. 84/2005; e di sei mesi, per miglioramento della posizione della palla, nel procedimento n. 3/2008.

Tali precedenti, tuttavia, non rilevano quali circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Giustizia, posto che le relative condanne non sono state riportate nel triennio precedente la commissione del fatto oggetto del presente procedimento, anche se gli stessi sono

suscettibili di apprezzamento ai fini della graduazione della sanzione.

• Ciò posto e per le ragioni sin qui illustrate, valutando complessivamente le circostanze vagliate ed accertate in questa sede si ritiene congruo comminare sia al tesserato Alberto Adorni sia al tesserato Giovanni Garbi la sanzione della squalifica temporanea per un periodo complessivo di dodici mesi.

P.Q.M.

si commina ai tesserati Alberto Adorni e Giovanni Garbi **la sanzione della squalifica temporanea per un periodo di dodici mesi e quindi della perdita del loro diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG durante tale periodo.**

Bologna, 27 marzo 2019

AVV. GIORGIO VASELLI
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna – Marche